

B) ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

[BUR19980118]

[3.2.0]

O.P.G.R. 29 MARZO 1999 - N. 25522

Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 32 della l. 23 dicembre 1978, n. 833 - Disposizioni contro la diffusione della pianta «Ambrosia» nella regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 32, 3° comma, l. 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 12, 1° comma, lettera a) della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64 e sue successive modificazioni;

Visto l'art. 38, 2° e 3° comma, l. 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 117 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il regolamento locale di igiene tipo, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 28 marzo 1985 n. 49748 ed in particolare l'art. 2.2.1. recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

Visto il regolamento CEE n. 1272/88 che all'art. 34 reca norme sul mantenimento di buone condizioni agronomiche dei terreni agricoli non coltivati (set-aside) ed in particolare dispone di effettuare le necessarie lavorazioni meccaniche per lottare contro le piante infestanti;

Rilevato che il polline di «Ambrosia» è molto allergenico e nel nord America, di cui la pianta è originaria, rappresenta la principale causa di pollinosi con una prevalenza sulla popolazione generale del 10% circa;

Rilevato altresì che la pianta «Ambrosia» diffusasi inizialmente nei comuni delle ASL della provincia di Varese e della provincia di Milano 1, ove è localizzato l'aeroporto internazionale di Malpensa, ha avuto negli ultimi anni una forte crescita e diffusione ed ora risulta presente anche in alcuni comuni delle province di Como, Bergamo, Brescia e Pavia;

Dato atto che:

– in questi ultimi anni tale pollinosi è divenuta, nei territori delle ASL della provincia di Varese e della provincia di Milano 1, la più frequente allergia con il 50% degli affetti che manifesta una sintomatologia asmatica nelle sue varie forme cliniche;

– le risultanze di alcune prime indagini svolte dal gruppo di studio regionale, di cui alla delibera della Giunta regionale del 24 gennaio 1997, n. 6/24264, per la prevenzione delle allergopatie da «Ambrosia» nei comuni di Legnano, Busto Arsizio, Rho e Magenta indicano una prevalenza dell'allergia ad «Ambrosia» nella popolazione generale del 6-8%, pari a decine di migliaia di persone;

Valutata la particolare rilevanza di sanità pubblica della patologia citata in relazione all'elevato e crescente numero di persone colpite in una popolazione residente in costante aumento e ad una progressiva ingravescenza della patologia con conseguente incremento della spesa sia sanitaria, in termini di risorse impegnate per la diagnosi ed il trattamento, sia sociale in termini di riduzione temporanea della capacità lavorativa dei soggetti che ne sono affetti;

Considerato che i luoghi preferenziali di crescita dell'«Ambrosia» sono i terreni incolti, le aree verdi urbane abbandonate, le banchine stradali, gli argini di canali, le massicciate ferroviarie, i fossi, le terre smosse dei cantieri edili, le aree industriali dismesse ed in genere tutte le aree abbandonate e semi abbandonate, nonché i campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;

Ritenuto che un impulso importante alla diffusione dell'«Ambrosia» è determinato:

– dalla politica agricola comunitaria che favorisce l'abbandono dei terreni coltivati (set-aside) e dell'incentivazione alle coltivazioni di piante oleaginose per utilizzi «no-food» (soia e girasole);

– dalle mutate condizioni zootecniche che non prevedono più l'utilizzo di foraggi freschi con il conseguente continuo aumento di terreni incolti;

– dalla presenza di numerose aree abbandonate, anche

in centri urbani, e dall'incursia in cui versano i bordi delle strade, autostrade e ferrovie;

Ravvisata la necessità di acquisire la reale conoscenza dell'infestazione da «Ambrosia» su tutto il territorio regionale a fronte anche del previsto sviluppo aeroportuale;

Dato atto che lo sfalcio delle aree infestate, da «Ambrosia» nei periodi antecedenti la fioritura della pianta, se esteso su un ampio territorio, è uno strumento efficace al contenimento della aerodiffusione del polline;

Ravvisata l'esigenza di dover adottare misure contingibili ed urgenti, al fine di evitare per quanto possibile l'insorgenza nei soggetti sensibili delle sintomatologie allergiche e limitare l'ulteriore diffusione della pianta infestante nel territorio regionale;

Valutata quindi l'opportunità di dover adottare un provvedimento contingibile ed urgente con efficacia limitata al tempo strettamente necessario per formalizzare un provvedimento normativo che regoli la materia;

Vista la circolare ministeriale del 10 ottobre 1998, n. 4/1998, pubblicata sulla G.U. del 23 ottobre 1998, n. 248 (pag. 62) avente ad oggetto «Esercizio dei poteri dirigenziali e funzioni di indirizzo politico negli enti locali»;

Visto il decreto del presidente della Giunta regionale del 10 luglio 1995, n. 62696 «Delega di firma all'assessore regionale alla sanità sig. Carlo Borsani di atti di competenza del presidente della Giunta regionale» ed in particolare l'art. 1 punto 1;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ordina

1. Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate; ai proprietari di aree verdi urbane incolte e di aree verdi industriali dismesse; ai responsabili dei cantieri edili aperti da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente ordinanza; ai responsabili dell'ANAS - Compartimento regionale per la viabilità, della Società Autostrade s.p.a., della Società F.S. s.p.a., delle FNME, ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare, a partire dal mese di maggio, sull'eventuale presenza di «Ambrosia» nelle aree di loro pertinenza ed eseguire tra giugno ed entro i primi venti giorni di agosto, periodici interventi di manutenzione e pulizia (aree verdi, aree dismesse, cigli stradali e autostradali, massicciate ferroviarie) che prevedano quantomeno tre sfalci nei seguenti periodi:

- I sfalcio: terza decade di giugno;
- II sfalcio: terza decade di luglio;
- III sfalcio: seconda decade di agosto.

2. Ai sindaci dei comuni interessati dall'infestazione della pianta di «Ambrosia» di:

– curare il mappaggio delle aree pubbliche comunali infestate dalla pianta e la conseguente esecuzione dei sopra citati interventi di pulizia e sfalcio;

– disporre la pubblicizzazione, controllo e verifica dell'ottemperanza alla presente ordinanza;

– predisporre insieme con la ASL, almeno annualmente entro il 30 novembre, un'apposita relazione sullo stato della situazione alla Giunta regionale, anche ai fini dell'emanazione di nuove disposizioni, con particolare riferimento alla diffusione di «Ambrosia» nel proprio territorio, agli interventi di informazione alla popolazione, alle operazioni di sfalcio o altri atti adottati.

3. Ai responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle ASL, attraverso i servizi competenti, di fornire alle amministrazioni comunali collaborazione e consulenza per informare e sensibilizzare la cittadinanza sulle manifestazioni cliniche dell'allergia all'Ambrosia e sugli interventi preventivi da adottare, nonché vigilare sull'applicazione della presente ordinanza.

4. La pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. il presidente l'assessore:
Carlo Borsani